

ORDINI PROFESSIONALI ED ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Nell'ambito dell'azione disciplinare, la formulazione di capi d'incolpazione si configura come necessaria al fine di garantire il principio del contraddittorio o di permettere al professionista di difendersi.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

L'accertamento della non conformità della condotta degli iscritti agli Ordini professionali ai canoni della dignità e del decoro professionale è rimesso agli Ordini medesimi, i quali hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti a osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari: pertanto il rispetto dell'autonomia degli Ordini rende inammissibile la censura della "violazione di legge" nella prospettazione di un asserito contrasto con le norme deontologiche.

Questo è quanto si legge in una recente sentenza della Cassazione (Sez. III, sentenza n. 19246/15) che ha così concluso un ricorso promosso da un professionista (nella specie un legale) che aveva citato in giudizio alcuni Consiglieri del suo Ordine per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di due procedimenti disciplinari promossi dall'Ordine nei suoi confronti, uno dei quali conclusosi con la comminatoria della sanzione della censura.

In particolare il professionista aveva chiesto l'accertamento della responsabilità dei singoli componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine per aver, con il loro voto favorevole, con-



tribuito all'apertura di procedimenti disciplinari.

L'istanza era stata respinta in primo grado, e poi anche dalla Corte d'Appello che aveva rilevato la mancanza del fatto illecito generatore di responsabilità: l'esercizio dell'azione disciplinare da parte dei componenti il Consiglio dell'Ordine non solo è lecito e legittimo, ma è anzi doveroso.

La richiesta era stata quindi respinta in quanto non era stata rinvenuta l'antigiuridicità della condotta ed era stato invece confermato che, nell'ambito dell'azione disciplinare, la formulazione di capi d'incolpazione si configura non solo come attività lecita, ma necessaria al fine di garantire il principio del contraddittorio o di permettere al professionista di difendersi: di talché quanto in essi contestato non può configurarsi come ingiuria e diffamazione.

Il professionista aveva però reite-

rato le sue istanze impugnando la decisione in Cassazione.

Nella sentenza in commento si legge che la decisione adottata dai giudici di merito è conforme a quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (per tutte vedi Sentenza n. 15873/2013): il codice deontologico *"non ha carattere normativo, ma è costituito da un insieme di regole che gli organi di governo dei professionisti si sono date per attuare i valori caratterizzanti la professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa"*.

"L'accertamento della non conformità della condotta degli iscritti agli Ordini professionali ai canoni della dignità e del decoro professionale è rimesso agli Ordini medesimi, i quali hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti a osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari". ■